

La sottoscritta Bianca Ferracani, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro al numero 94/A, al Registro dei Revisori Legali al n.182435 e al Registro Revisori degli Enti Locali al n.931, come da incarico professionale conferito dall'Ordine degli Architetti della provincia di Nuoro in data 18 dicembre 2020

espone

di seguito la seguente

“RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021”

Egregi Signori,

premesso che

la sottoscritta ha ricevuto, in data 21 dicembre 2020, la proposta del bilancio di previsione per il 2021 da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti, trattandosi del primo bilancio sottoposto al parere di un revisore da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Nuoro (di seguito Ordine), si rammenta che compete al Consiglio dell'Ordine la responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

È della scrivente la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.

In calce alla presente relazione si riporta, per conoscenza, l'estratto degli articoli del Regolamento di Amministrazione e Contabilità suggerito dal “Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori” (di seguito Consiglio Nazionale) in merito alle funzioni del Revisore dei Conti.

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato, in data 09 dicembre 2020, la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2021 redatto con criteri finanziari e composto da:

- preventivo delle entrate e delle uscite 2021 per competenza e per cassa;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- preventivo economico.

Al bilancio preventivo è seguita la Relazione del Tesoriere.

L'esame è stato pianificato e dalla sottoscritta svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio preventivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha interessato l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio dell'Ordine.

L'Ordine non ha adottato, alla data delle mie verifiche, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare l'amministrazione e la contabilità e che stabilisca le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

Pertanto, nelle more dell'adozione di tale corpo regolamentare, ai fini dell'espressione del mio giudizio, ho fatto riferimento allo "schema di regolamento di amministrazione e contabilità per gli ordini di grandi dimensioni" suggerito dal "Consiglio Nazionale" nonché alle "best practices" adottate da similari Ordini territoriali.

La scrivente ha analizzato i singoli capitoli di entrata e di spesa, anche attraverso controlli a campione, con la documentazione contabile messa a disposizione dell'Ordine, nonché i bilanci preventivi e consuntivi dei due esercizi precedenti, i documenti di spesa e i contratti relativi all'esercizio finanziario 2020.

Ritengo, dunque, che il lavoro svolto, fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale, seppur da ritenersi valida solo in relazione ai dati ottenuti e/o messi a disposizione della scrivente ed utilizzati per lo scopo come sopra stabilito, non potendo essere attestato quanto ignoto alla sottoscritta.

Nel complesso le previsioni esaminate appaiono congrue a garantire il corretto funzionamento della struttura ordinistica: le entrate di competenza previste per l'anno 2021 sono coerenti con le previsioni sul numero degli iscritti e con l'attività dell'Ordine ordinariamente svolta.

Le spese preventivate trovano capienza nelle entrate di competenza.

Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e quindi dell'equivalenza fra entrate e uscite.

La sottoscritta rimanda alla relazione del Tesoriere per i dettagli del bilancio di previsione.

A giudizio della scrivente, esaminate le evidenze che supportano le assunzioni di cui al bilancio preventivo dell'"Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Nuoro" per l'esercizio 2021, nulla di quanto è stato riscontrato porta a ritenere che tali assunzioni non siano ragionevoli o far pensare che non rappresentino una base ragionevole per la previsione.

Pertanto, il bilancio di previsione 2021 appare attendibile, sostenibile e coerente fondato su ipotesi realistiche, con risultati ragionevolmente conseguibili.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Revisore invita, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione a monitorare costantemente l'andamento delle spese e delle entrate, anche in relazione alle preventivate, tenendo conto dell'attuale situazione emergenziale, in continuo divenire, correlata alla diffusione del COVID-19 che, inevitabilmente, potrebbe avere un impatto sull'equilibrio finanziario dell'Ordine.

Il Revisore suggerisce, infine, di adottare un proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità come suggerito dal Consiglio Nazionale tenendo altresì conto delle "Risposte alle osservazioni e ai quesiti degli Ordini Territoriali sulle proposte di Regolamento di Amministrazione e contabilità" fornite dallo Studio Legale e Commerciale Ferrari & Associati su indicazione del Consiglio Nazionale.

Sulla base di quanto evidenziato il Revisore

esprime

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 così come redatto dal Consiglio dell'Ordine.

Con Osservanza

Siniscola, 21 gennaio 2020

Il revisore



(Dott.ssa Bianca Ferracani)



SCHEMA DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

(Estratto sulle funzioni del Revisore)

ARTICOLO 6

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore, secondo le indicazioni impartite dal Tesoriere e con il supporto del funzionario responsabile dei servizi amministrativi, ed è deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno, su proposta del Tesoriere. Il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione del Revisore dei conti, è sottoposto ad approvazione dell'Assemblea generale degli iscritti non oltre il termine di cui all'articolo 30, comma 2.

2. La proposta di bilancio di previsione è sottoposta all'esame del Revisore dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale degli iscritti, ed è accompagnata da:

a) documento unico di programmazione (DUP) del Presidente contenente le linee strategiche delle attività che l'Ente intende sviluppare per l'anno successivo e per quelli rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare operativamente nel rispetto delle funzioni del Consiglio stabilite dalle leggi vigenti;

b) relazione del Tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;

c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all'Ente con qualsiasi forma contrattuale;

d) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

3. La relazione del Revisore dei conti deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale degli iscritti e deve contenere, fra l'altro, valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dal DUP. Essa si conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio di previsione.

ARTICOLO 13

Fondo di riserva

2. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Direttore, acquisito il consenso del Revisore dei conti.

ARTICOLO 14

Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere del Revisore dei conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria. Esse sono sottoposte all'Assemblea generale degli iscritti nella forma prevista dall'art. 34, comma 2, lettera c).

3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente dell'Ente, sentito il Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva, sentito il parere del Revisore dei conti.

ARTICOLO 30

Rendiconto generale

2. Il rendiconto generale, deliberato ai sensi del comma 1 e corredato della situazione amministrativa, è sottoposto all'esame del Revisore dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale degli iscritti che dovrà approvarlo entro il 30 aprile di ogni anno e comunque non oltre la delibera di Consiglio relativa al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

3. La relazione del Revisore dei conti, da allegare al rendiconto generale, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale degli iscritti e deve contenere, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

ARTICOLO 35

Riaccertamento dei residui

5. Le variazioni dei residui attivi e passivi, con l'esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 25, devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, previo parere del Revisore dei conti. Detta delibera deve essere richiamata nella nota integrativa.

ARTICOLO 38

Servizio di cassa interno

5. Il Revisore dei conti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.

ARTICOLO 48

Carico e scarico dei beni mobili

5. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci per gli immobili l'Ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il Revisore dei conti.

TITOLO V

SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 55

Composizione e funzionamento dell'Organo di revisione

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea generale tra gli iscritti al Registro dei revisori legali. Il Revisore viene nominato nella prima seduta utile di Assemblea degli iscritti successiva alla elezione del Consiglio.

2. Al Revisore si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.

3. Il Revisore dei conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

4. I doveri e le responsabilità del Revisore dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2403 e segg. del codice civile, ove applicabili.

ARTICOLO 56

Funzioni dell'Organo di revisione

1. Il Revisore dei conti esplica attività di collaborazione con gli organi di vertice ed esercita i compiti previsti dall'articolo 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il Revisore, il particolare, volge le seguenti funzioni:

a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;

b) redige pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio e sull'utilizzo del fondo di riserva. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore dei conti;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) redige la relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) trasmette un referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 2, il Revisore dei conti ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.